

Codice DB1804

D.D. 30 giugno 2014, n. 330

**L.r. 49/1991 art. 5 - Cancellazioni d'ufficio dall'Albo regionale degli insegnanti per i corsi comunali di orientamento musicale, disciplinato dal regolamento di cui al d.p.g.r. 17 febbraio 2003, n. 4/R.**

Premesso che la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte) promuove l'accostamento alla pratica musicale mediante la promozione di corsi triennali di orientamento musicale proposti dai Comuni.

Dato atto che l'articolo 5, comma 2, della L.r. 49/1991 prevede che – da parte dei Comuni organizzatori dei corsi – la scelta degli insegnanti incaricati delle docenze avvenga fra quelli iscritti in un apposito Albo regionale.

Dato atto che i requisiti di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R.

Preso atto che entro il termine del 30 aprile 2014 non sono state presentate domande di iscrizione all'Albo regionale.

Considerato che, al fine di concorrere al pieno conseguimento delle finalità di promozione delle attività musicali a carattere bandistico, corale e strumentale stabilite dalla legge regionale 49/1991, occorre tuttavia procedere alla cancellazione d'ufficio nei confronti di cinque insegnanti che risultano avere perso uno o più dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte);

Visto il regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale, emanato dal Presidente della Giunta regionale con decreto 17 febbraio 2003, n. 4/R, e in conformità alle disposizioni e ai criteri in esso contenuti,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo", 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare gli articoli 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, più volte integrata e modificata;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 contenente le prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato d.lgs. 33/2013;

Vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB0902 del 30 gennaio 2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e poi abrogato e sostituito dal sopra citato d.lgs. 33/2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 34/DB1800 del 31 gennaio 2011 recante "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";

#### *determina*

- di approvare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 17 febbraio 2003, la cancellazione d'ufficio dall'*Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale*, istituito ai sensi dell'art. 5 della L.r. 49/1991, dei cinque docenti e per le motivazioni di cui all'Allegato "A", parte costitutiva e integrante della presente determinazione;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L'edizione 2014 dell'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale comprende 272 iscritti, vale a dire i 272 docenti già inclusi nell'edizione 2013 dell'Albo aventi mantenuto i requisiti di iscrizione. Essa verrà pubblicata con idoneo comunicato entro trenta giorni dalla data della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto dall'articolo 6 del citato regolamento. In seguito verrà pubblicata sul sito web ufficiale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Cultura, spettacolo e politiche giovanili", segnatamente nella sezione "Promozione delle attività culturali" - sotto-sezione "Formazione musicale", alla pagina "Orientamento musicale", ove resterà disponibile all'utenza sino alla pubblicazione dell'edizione 2015 dell'Albo.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'edizione 2014 del suddetto Albo regionale sarà cura del Dirigente competente comunicare agli insegnanti interessati la cancellazione d'ufficio con la relativa motivazione.

Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna provvidenze a carattere economico, non trovano applicazione gli artt. 23, 26, 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni). Di conseguenza i dati di cui all'Allegato "A" della presente determinazione dirigenziale non necessitano di essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale ovvero, entro centoventi giorni, proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Il Dirigente  
Anna Maria Morello